

ORIENTAMENTI FINALI PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI GAS NEL III PERIODO DI REGOLAZIONE (2009-2012) : SICUREZZA E CONTINUITA'

Ing. Antonio Altrocchi

Direzione Consumatori e Qualità del Servizio

Roma - Milano, 26 – 30 Giugno 2008



LE PROPOSTE IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO

- Le proposte in materia di sicurezza per il terzo periodo regolatorio sono riconducibili a tre macro aree:

➤ **Riduzione del numero delle dispersioni di gas sulle reti**

➤ *Aumento delle misure del grado di odorizzazione del gas*

➤ *Miglioramento del servizio di pronto intervento*

- Vengono inoltre formulate ulteriori proposte su alcuni temi specifici



OPZIONI PER LA RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI DI GAS SULLE RETI (1/2)

OBIETTIVO SPECIFICO: favorire l'eliminazione delle dispersioni di gas sulle reti

Opzioni presentate nel primo documento	Valut.prel.
A.0 (<i>opzione nulla</i>): conferma della regolazione vigente	Medio - Basso
A.1 : mantenere l'attuale formula di calcolo della componente "dispersioni", ma innalzare il Qmax al 2,5-3%	Medio
A.2 : mantenere l'attuale tetto massimo degli incentivi, confermando il Qmax al 2%, ma definire una nuova formula di calcolo degli incentivi della componente "dispersioni" basata sull'attribuzione di un valore unitario ad ogni dispersione localizzata su segnalazione di terzi in meno rispetto al livello tendenziale	Medio - Alto



OPZIONI PER LA RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI DI GAS SULLE RETI (2/2)

Sintesi delle osservazioni pervenute:

- Gran parte dei soggetti si è detta d'accordo, in linea generale, sull'ipotesi di calcolare la componente "dispersioni" degli incentivi a partire da un valore unitario attribuito ad ogni dispersione localizzata in meno rispetto al livello tendenziale ma ha espresso perplessità sulla possibilità di attuazione pratica della soluzione proposta
- Altri soggetti ritengono opportuno mantenere l'attuale metodologia, eventualmente semplificata, ma chiedono di innalzare il valore massimo dell'incentivo ottenibile
- Alcuni distributori hanno espresso preoccupazione per eventuali modifiche radicali che vanifichino la fase sperimentale in corso
- I soggetti non hanno fornito elementi quantitativi in termini di costi e benefici sufficienti a consentire una valutazione non solo qualitativa dell'opzione A2



ORIENTAMENTI FINALI PER LA RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI DI GAS SULLE RETI

- L'Autorità alla luce dell'assenza di dati quantitativi significativi sui costi e/o benefici connessi con l'opzione A2 e condividendo la preoccupazione espressa dai distributori relativamente ad una possibile vanificazione dei benefici della sperimentazione condotta con risultati positivi nel secondo periodo di regolazione, ritiene opportuno rivedere la preferenza per l'opzione A2 espressa nel primo documento per la consultazione
- Si propone quindi un approccio alla riduzione delle dispersioni di gas in linea con quanto ipotizzato dall'opzione A1, che non introduca cioè cambiamenti radicali nelle attuali modalità di calcolo degli incentivi, ma che comporti i benefici prefigurati con l'opzione A2



AMBITI PROVINCIALI DI ESERCENTE AI FINI DEI RECUPERI DI SICUREZZA

- L'impianto di distribuzione rappresenta una dimensione troppo ridotta per costituire un riferimento adatto ad assicurare una regolazione sufficientemente stabile dei recuperi di sicurezza
- Si propone di passare ad una modalità di calcolo della componente "dispersioni" definita a livello di "ambito provinciale di esercente": **insieme degli impianti di distribuzione gestiti da uno stesso distributore con cabina di alimentazione nella stessa provincia** (nel 2007 pari circa 600 a fronte di oltre 3.000 impianti di distribuzione)
- La regolazione della sicurezza continuerà ad avere come ambito di applicazione per gli altri aspetti l'impianto di distribuzione



REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA DEGLI INCENTIVI/PENALITÀ E Q_{max}

- L'Autorità propone, a fronte del passaggio al regime obbligatorio del sistema di incentivi/penalità che gli attuali requisiti di accesso vengano trasformati in obblighi di servizio
- I requisiti di cui al comma 33.6 sarebbero però sostituiti dai seguenti:
 - sia stato adempiuto l'obbligo di comunicazione dei dati almeno a partire dall'anno 2008
 - sia stato redatto il Rapporto annuale dello stato elettrico
 - non sia emersa da un controllo della qualità del gas effettuato dall'Autorità una mancata o insufficiente odorizzazione del gas distribuito o il mancato rispetto della "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8"
- Al fine di favorire i recuperi di sicurezza relativi alla riduzione del numero di dispersioni l'Autorità intende aumentare il Q_{max} al 2,5%



DEFINIZIONE DEI LIVELLI OBIETTIVO E DI RIFERIMENTO

- L'attuale differenziazione dei livelli obiettivo e di riferimento per la componente "dispersioni" in base al grado di concentrazione dei clienti finali degli impianti di distribuzione cioè al rapporto tra la lunghezza della rete ed il numero dei clienti finali serviti non corrisponde ad una significativa differenza tra le relative distribuzioni dei livelli effettivi
- Si conferma la proposta di eliminare la differenziazione degli impianti di distribuzione di gas in funzione del grado di concentrazione e sulla base degli esiti dell'analisi dei dati di sicurezza comunicati dai distributori per gli anni 2006-2007, l'Autorità ritiene congruo fissare per il terzo periodo di regolazione:
 - un unico livello obiettivo pari a 7,5, corrispondente al 30° percentile della distribuzione dei livelli effettivi dell'indicatore di sicurezza DT_{CONV} per gli anni 2006-2007
 - un unico livello di riferimento a 3,5, corrispondente al 10° percentile



LIVELLI DI PARTENZA E TASSO ANNUO DI MIGLIORAMENTO

- Si propone di adottare, per ogni ambito provinciale di esercente, il 2008 come anno di riferimento per il calcolo del livello di partenza
- L'analisi dei dati di sicurezza comunicati dai distributori per gli anni 2006-2007 evidenzia un elevato numero di ambiti provinciali di esercente per i quali si rendono necessari significativi recuperi di sicurezza e conferma la necessità di rendere obbligatorio il meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza
- L'esigenza di consentire una adeguata gradualità suggerisce l'adozione:
 - di un periodo di almeno 12 anni a partire dal 2009 per raggiungere il livello obiettivo attraverso recuperi annui di sicurezza
 - di un valore massimo del tasso annuo di miglioramento per ogni ambito provinciale di esercente pari al $10 \div 14\%$, meno sfidante rispetto a quello attualmente previsto dal Testo integrato della qualità dei servizi (20%)



MODALITÀ E GRADUALITÀ DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DEI RECUPERI DI SICUREZZA (1/2)

- L'Autorità ritiene di confermare i tempi proposti nel primo documento per la consultazione per l'entrata in vigore del nuovo sistema, fatta salva la possibilità di rinvio della decorrenza dell'applicazione obbligatoria per i distributori che servono fino a 50.000 clienti finali a partire dall'anno di avvio delle nuove concessioni basate sugli ambiti ottimali di imminente definizione
- Si propone quindi che il passaggio al nuovo sistema avvenga in due fasi:
 - una prima fase, coincidente con il biennio 2009-2010, nella quale sia prevista:
 - l'adesione obbligatoria per i distributori di gas che servono più di 50.000 clienti finali, con applicazione di incentivi/penalità
 - l'adesione volontaria per i distributori di gas che servono fino a 50.000 clienti finali, con applicazione dei soli incentivi
 - una seconda fase, coincidente con il biennio 2011-2012, nella quale sia prevista l'adesione obbligatoria per tutti i distributori di gas, con applicazione di incentivi/penalità



MODALITÀ E GRADUALITÀ DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DEI RECUPERI DI SICUREZZA (2/2)

- Per garantire anche ai distributori di gas diversi dal gas naturale un adeguato periodo di sperimentazione si propone, per tali impianti, l'adesione volontaria con applicazione dei soli incentivi per tutto il terzo periodo di regolazione
- Al fine di stabilizzare il sistema e di contenere il rischio di penalità troppo elevate, l'Autorità propone in analogia a quanto stabilito per il settore elettrico di prevedere:
 - una franchigia pari alla fascia $\pm 0,03 \div 0,05$ dell'indicatore P_{DISP} all'interno della quale non vengano applicati né incentivi né penalità
 - un tetto massimo dell'indicatore P_{DISP} pari a $+1$ per gli incentivi e $-0,75$ per le penalità



VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEGLI INCENTIVI/PENALITÀ

- Si conferma la proposta di sostituire nelle formule la sommatoria dei vincoli dei ricavi delle località servite dall'impianto di distribuzione di gas con il prodotto tra il numero dei clienti finali serviti dall'impianto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello preso in esame già a partire dagli incentivi da riconoscere per l'anno 2008

$$INC_{OD,t,j} = Q_{effOD,t,j} \times Nu \times VAL_{CONV}$$

$$INC_{DISP,t,j} = Q_{effDISP,t,j} \times Nu \times VAL_{CONV}$$

- Alla luce dei contributi ricevuti e sulla base dei successivi approfondimenti, che hanno consentito di quantificare in circa il 15% l'incremento medio degli incentivi a seguito dell'adozione del valore minimo della forcella proposta nel primo documento, si propone di fissare un valore convenzionale medio annuo pari a 130 euro all'anno per cliente finale allacciato



PROCEDURA PER LA VERIFICA DEI DATI RELATIVI ALLE DISPERSIONI

- Si è riscontrata un'ampia condivisione sulla proposta dell'Autorità di emanare una procedura per l'effettuazione delle verifiche ispettive relative ai dati di sicurezza trasmessi dai distributori ai fini dei recuperi di sicurezza ed i distributori hanno fornito articolati contributi sui contenuti della stessa
- L'Autorità ha quindi sviluppato una bozza dettagliata di procedura per l'effettuazione dei controlli e chiede quindi ai soggetti consultati di fornire le loro osservazioni sull'adeguatezza delle modalità ipotizzate
- Si segnala che, al fine di evitare confusioni terminologiche tra la procedura per le verifiche relative ai recuperi di sicurezza e quella per i controlli statistici di cui alla Parte IV del Testo Integrato della qualità dei servizi gas, si è deciso di sostituire il termine "non conformità" adottato nel primo documento per la consultazione con il termine "non congruità"



EFFETTI ECONOMICI DELLE EVENTUALI NON CONFORMITÀ RISCOSTRATE

Si propone di definire un indicatore pari al rapporto, espresso in percentuale, tra il numero delle non congruità riscontrate e la dimensione del campione controllato con i seguenti effetti economici (già per le verifiche condotte nel 2008 sui dati del 2007)

Percentuale delle non congruità nel campione	Nel caso di incentivo	Nel caso di penalità
inferiore al 5%	nessuna riduzione dell'incentivo	nessun aumento della penalità
tra il 5% ed il 30%	riduzione percentuale dell'incentivo individuata con formula lineare tra i seguenti estremi: - nessuna riduzione in corrispondenza del 5% di non congruità - 100% di riduzione in corrispondenza del 30% di non congruità	aumento percentuale della penalità individuato con formula lineare tra i seguenti estremi: - nessun aumento in corrispondenza del 5% di non congruità - 100% di aumento in corrispondenza del 30% di non congruità
superiore al 30%	non viene erogato alcun incentivo e si applica una penalità pari al 50% dell'incentivo teorico	raddoppio della penalità



PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA NELLA DISTRIBUZIONE DI GAS

Si propone di prevedere per ogni ambito provinciale di esercente un fattore moltiplicativo dell'ammontare degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas:

$$INC_{DISP,t,j} = P_{DISP,t,j} \times Q_{\max} \times VAL_{CONV} \times NU \times (1 + \varepsilon_{PC} + \varepsilon_P)$$

ε_{PC} è il fattore incentivante l'installazione di sistemi tecnologicamente innovativi per il telecontrollo dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio

ε_P è il fattore incentivante l'installazione di sistemi tecnologicamente innovativi per il telecontrollo delle pressioni di esercizio in uscita dei gruppi di riduzione

Entrambi i fattori sono compresi tra 0 e 0,06



TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ DEL GAS

- L'Autorità ritiene che debbano essere fissati tempi certi, in analogia a quanto fatto per il settore elettrico, per la conclusione della verifica dei dati comunicati ai fini di pervenire all'erogazione degli incentivi o penalità entro l'anno successivo rispetto a quello per il quale trova applicazione il sistema incentivante
- A tal fine si rende necessario anticipare al 28 febbraio di ogni anno la comunicazione dei dati di sicurezza (e dei corrispondenti dati di qualità commerciale), estendendo tale tempistica anche al settore elettrico
- Conseguentemente, verranno anticipati al 30 novembre i termini di invio dei dati relativi agli accertamenti della sicurezza post-contatore ai sensi della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04



LE PROPOSTE IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO

- Le proposte in materia di sicurezza per il terzo periodo regolatorio sono riconducibili a tre macro aree:
 - *Riduzione del numero delle dispersioni di gas sulle reti*
 - **Aumento delle misure del grado di odorizzazione del gas**
 - *Miglioramento del servizio di pronto intervento*
- Vengono inoltre formulate ulteriori proposte su alcuni temi specifici



OPZIONI PER L'AUMENTO DL NUMERO DI CONTROLLI DI ODORIZZAZIONE (1/2)

OBIETTIVO SPECIFICO: razionalizzare l'allocazione degli incentivi/penalità per recuperi di sicurezza tra le diverse componenti

Opzioni presentate nel primo documento	Valut.prel.
B.0 (opzione nulla): conferma della regolazione vigente	Medio
B.1: dimezzare rispetto alla situazione attuale, a parità di incremento del numero di misure del grado di odorizzazione, l'importo della componente "odorizzazione"	Medio
B.2: eliminare la componente per recuperi di sicurezza legata alle misure di odorizzazione del gas	Medio
B.3: dimezzare rispetto alla situazione attuale, a parità di incremento del numero di misure del grado di odorizzazione, l'importo della componente "odorizzazione" ed elevare almeno del 50% il numero minimo annuo obbligatorio di misure del grado di odorizzazione	Medio - Alto



OPZIONI PER L'AUMENTO DL NUMERO DI CONTROLLI DI ODORIZZAZIONE (2/2)

Sintesi delle osservazioni pervenute:

- I soggetti consultati non hanno condiviso la proposta di diminuire l'importo erogato per la componente "odorizzazione" per l'estrema importanza delle attività connesse con l'odorizzazione del gas nella sicurezza della distribuzione di gas
- Al fine di rendere comunque più sfidante l'ottenimento degli incentivi si è condivisa l'idea di aumentare il numero minimo obbligatorio di misure del grado di odorizzazione del gas
- I distributori hanno inoltre chiesto di non introdurre il vincolo che per ciascun punto di misura non possa essere effettuata ogni anno più di una misura del grado di odorizzazione e hanno chiesto di lasciare la valutazione in merito al distributore stesso



ORIENTAMENTI FINALI PER L'AUMENTO DL NUMERO DI CONTROLLI DI ODORIZZAZIONE

Alla luce dei contributi pervenuti l'Autorità:

- propone di confermare la proposta B.3
- ritiene opportuno affidare al Cig, nell'ambito del Protocollo d'Intesa siglato con l'Autorità il 23 febbraio 2008, il mandato di verificare se le attuali Linee guida in materia di misura del grado di odorizzazione necessitino di eventuali interventi di aggiornamento
- chiarisce che il passaggio alla dimensione di ambito provinciale non si applica alla componente "odorizzazione" che continua ad essere calcolata a livello di impianto; relativamente alla componente "odorizzazione", inoltre, saranno previsti solo incentivi e non penalità (ad eccezione di quelle a seguito di controlli) poiché nel caso in cui un distributore effettuasse un numero di misure del grado di odorizzazione inferiore al minimo obbligatorio, lo stesso sarebbe passibile di sanzione ai sensi della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità



LE PROPOSTE IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO

- Le proposte in materia di sicurezza per il terzo periodo regolatorio sono riconducibili a tre macro aree:
 - *Riduzione del numero delle dispersioni di gas sulle reti*
 - *Aumento delle misure del grado di odorizzazione del gas*
 - **Miglioramento del servizio di pronto intervento**
- Vengono inoltre formulate ulteriori proposte su alcuni temi specifici



OPZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (1/2)

OBIETTIVO SPECIFICO: migliorare il servizio di pronto intervento e garantire omogeneità di comportamento tra i distributori

Opzioni presentate nel primo documento	Valut.prel.
C.0 (<i>opzione nulla</i>): conferma della regolazione vigente	Medio - Basso
C.1 : obbligo di centralini di pronto intervento con le caratteristiche ora previste per gli esercenti che richiedono gli incentivi nonché il presidio 24 ore su 24 di personale adeguatamente formato; assicurare il rispetto almeno delle disposizioni previste dalla deliberazione n. 139/07 con risposta entro massimo 60 secondi	Medio – Alto
C.2 : obbligo di centralini di pronto intervento con le caratteristiche ora previste per gli esercenti che richiedono gli incentivi	Medio - Basso



OPZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (2/2)

Sintesi delle osservazioni pervenute:

- I soggetti condividono l'importanza fondamentale del servizio di pronto intervento ai fini della sicurezza ma ritengono troppo severi i requisiti proposti dall'Autorità nell'opzione C1
- Viene ritenuto impossibile un immediato rispetto dell'obbligo di presidio 24 ore su 24 dei centralini di pronto intervento da parte di personale adeguatamente formato
- Gli esercenti non ritengono corretto prevedere per il centralino il rispetto delle disposizioni della deliberazione n. 139/07 in tema di qualità dei servizi telefonici dei venditori e l'obbligo di risposta entro massimo 60 secondi
- Si segnala che non ci sono evidenze di problemi di affollamento o di mancata risposta da parte dei centralini di pronto intervento tranne che nei casi di eventi collettivi di grande entità per i quali, tuttavia, la squadra di intervento si reca sul posto già dopo la prima chiamata



ORIENTAMENTI FINALI PER PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Alla luce dei contributi pervenuti l'Autorità propone che a partire dall'1 gennaio 2009 sia previsto per ogni distributore di gas:

- l'obbligo di disporre o di avvalersi per tutti gli impianti di distribuzione gestiti di uno o più centralini di pronto intervento che abbiano almeno le caratteristiche ora previste per gli esercenti che richiedono gli incentivi
- l'obbligo di dare risposta alla chiamata di pronto intervento entro 60 secondi tramite un operatore in grado di impartire le prime disposizioni indispensabili per scongiurare un eventuale incidente da gas combustibile e di attivare tempestivamente la squadra di pronto intervento, ove necessaria

È fatta salva la possibilità per il distributore di segnalare casi eccezionali di congestione del centralino di pronto intervento che non gli abbiano consentito di rispettare tale obbligo di servizio, documentandone le cause



LE PROPOSTE IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO

- Le principali proposte in materia di sicurezza per il terzo periodo regolatorio sono riconducibili a tre macro aree:
 - *Riduzione del numero delle dispersioni di gas sulle reti*
 - *Aumento delle misure del grado di odorizzazione del gas*
 - *Miglioramento del servizio di pronto intervento*

- **Vengono inoltre formulate ulteriori proposte su alcuni temi specifici**



OBBLIGHI IN MATERIA DI SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IN GHISA

- L'Autorità conferma l'intenzione di rafforzare le attuali disposizioni per la sostituzione o risanamento della ghisa con giunti canapa e piombo (minimo il 30% rispetto a quanto in esercizio al 31 dicembre 2003 entro il 31 dicembre 2008 e completamento entro il 31 dicembre 2014) prevedendo per il distributore ulteriori obblighi intermedi di servizio per il periodo 2009 – 2014
- Si conferma la proposta di prevedere un ulteriore obbligo di servizio di sostituzione o di risanamento, sempre rispetto a quanto in esercizio al 31 dicembre 2003, pari a:
 - a) minimo il 50% entro il 31 dicembre 2010
 - b) minimo il 70% entro il 31 dicembre 2012
- Per risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo si intendono, ai fini del rispetto degli obblighi di servizio definiti dall'Autorità esclusivamente interventi no-dig (senza scavo) che consistono nell'infilaggio all'interno delle pre-esistenti condotte di ghisa di tubazioni di polietilene nel rispetto dalle norme vigenti



OBBLIGHI IN TEMA DI PROTEZIONE CATODICA DELLE RETI IN ACCIAIO

- Si propone l'introduzione dei seguenti obblighi di servizio con riferimento alle reti in acciaio non protetto catodicamente al 31 dicembre 2006 :
 - reti in acciaio in MP/AP: completa messa in efficace protezione catodica o eventuale sostituzione entro il 31 dicembre 2011
 - reti in acciaio in BP, completa messa in efficace protezione catodica o eventuale sostituzione:
 - di almeno il 30% delle condotte entro il 31 dicembre 2010;
 - di almeno il 70% delle condotte entro il 31 dicembre 2013
 - del 100% entro il 31 dicembre 2015
- L'Autorità conferma inoltre l'intenzione di rafforzare, anche per i distributori di gas diversi dal gas naturale, gli obblighi di servizio di registrazione e comunicazione sullo stato di effettiva protezione catodica delle reti in acciaio pur con una metodologia, semplificata rispetto a quella prevista per il gas naturale



PROPOSTE SUI PERIODI DI AVVIAMENTO E DI SUBENTRO

L'Autorità riconferma la proposta del primo documento relativa al periodo di avviamento e propone, in parziale accoglimento delle richieste dei distributori, di definire il periodo di subentro come:

- l'intervallo di tempo compreso tra la data di subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del servizio di distribuzione e il 31 dicembre dello stesso anno solare se il subentro avviene entro il 30 giugno
- l'intervallo di tempo compreso tra la data di subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del servizio di distribuzione e il 31 dicembre dell'anno solare successivo se il subentro avviene dopo il 30 giugno



LE PROPOSTE IN MATERIA DI CONTINUITÀ

In tema di continuità l'Autorità conferma la proposta di mantenimento dell'attuale regolazione e del principio che debba essere considerata prevalente il fatto che la riattivazione della fornitura avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza piuttosto che in modo più tempestivo

